

STATUTO DI RINASCITA E.V. – MÜNCHEN

1. Denominazione, sede e anno amministrativo

L'associazione porta il nome "Rinascita" ed è iscritta nel registro delle associazioni. Ha sede a Monaco.

L'amministrazione è regolata ad anno solare.

2. Fine sociale

L'associazione persegue direttamente ed esclusivamente fine di pubblica utilità secondo il capitolo "fini con privilegi fiscali" del testo unico delle leggi tributarie.

L'associazione promuove la tolleranza e l'intesa tra i popoli in tutti i campi. A questo scopo prende iniziative volte a difendere e a realizzare i principi dell'uguaglianza dei diritti in campo sociale, culturale e politico indistintamente da nazionalità, sesso, razza, fede religiosa e credo politico.

L'associazione basa la sua attività culturale sui principi democratici della non-violenza e promuove lo sviluppo di una società multiculturale e rispettosa dell'ambiente.

L'associazione sostiene la parificazione e la parità dei diritti della donna in una società a misura d'uomo e di donna, la cui organizzazione tenga conto delle differenze e le consideri quale arricchimento della comunità.

Con questi fini l'associazione "Rinascita" realizza progetti e manifestazioni a carattere sociale, culturale, informativo e produttivamente ricreativo allo scopo di migliorare l'organizzazione del tempo libero.

L'associazione vuole collaborare con altri gruppi tedeschi e stranieri che perseguono gli stessi scopi.

Il fine sociale viene realizzato principalmente attraverso diverse manifestazioni culturali ed informative, convegni su temi attuali, mostre, workshop, seminari in due lingue, proiezione e realizzazione di videofilm, una biblioteca, un punto di consulenza sociale ed altri progetti.

3. Membri dell'associazione

Ogni persona fisica o giuridica può diventare membro dell'associazione, purché approvi i fini dell'associazione e ne accetti lo statuto. Il direttivo ne decide l'accettazione.

Il rapporto con l'associazione in qualità di membro termina attraverso dimissioni scritte al direttivo, per espulsione, in caso di scioglimento dell'associazione come pure in seguito a morte del socio.

Un socio può venir espulso qualora agisca contro i principi dello statuto o gli interessi dell'associazione, oppure quando non abbia versato la quota annuale, quando sia in ritardo di almeno tre mesi con il pagamento della quota annuale pur essendo stato sollecitato due volte per iscritto.

4. Quota associativa

L'entità della quota associativa annuale viene decisa dall'assemblea dei soci.

5. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il comitato direttivo
- c) I revisori dei conti

6. Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata per iscritto almeno una volta all'anno, con indicazione dell'ordine del giorno e con almeno 2 settimane d'anticipo.

L'assemblea straordinaria dei soci può venir convocata dal presidente, dal direttivo o su richiesta di almeno il 30% dei soci.

L'assemblea dei soci, purché convocata per tempo, è in grado di deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti, a patto che sia presente almeno il 40% del direttivo.

L'assemblea dei soci viene aperta da un membro del direttivo e viene presieduta da un portavoce.

L'assemblea dei soci discute ed approva la relazione del direttivo sulle attività dell'associazione nell'anno amministrativo passato e decide dell'approvazione dell'operato del direttivo.

L'assemblea dei soci elegge il presidente, gli altri membri del direttivo ed i due revisori dei conti a maggioranza semplice tra i soci presenti.

Viene steso verbale sullo svolgimento dell'assemblea, sulle decisioni prese come pure sull'elezione del direttivo da parte dell'assemblea dei soci.

7. Direttivo

Il direttivo dell'associazione rimane in carica due anni. È ammessa la rielezione. Il direttivo dell'associazione è costituito dal presidente, dal/i vice-presidente/i, dal segretario, dal cassiere e da almeno un consigliere.

Nel direttivo ogni sesso deve essere rappresentato. Possibilmente in modo paritario.

L'associazione viene rappresentata dal presidente o dal/i vice-presidente/i di fronte alle autorità giudiziarie o amministrative e di fronte a terzi.

8. Revisione contabile

Al termine di ogni anno amministrativo il cassiere prepara il bilancio contabile corredato delle pezze giustificative e lo presenta al direttivo.

I revisori dei conti, eletti dall'assemblea dei soci, devono controllare la chiusura dei conti e della cassa come pure tutti i libri contabili e i documenti dell'associazione e presentarne rapporto all'assemblea ordinaria dei soci.

I soci possono prendere visione dei libri contabili e dei documenti dell'associazione in qualsiasi momento.

9. Pubblica utilità

L'associazione non persegue fini di lucro e l'auto sostentamento non rientra tra i suoi fini principali.

L'associazione si finanzia attraverso sovvenzioni pubbliche e private, proventi delle manifestazioni, donazioni e quote associative.

I fondi dell'associazione possono venir utilizzati solo per fini sociali come da statuto.

I soci non percepiscono quote di utili e in qualità di soci nessun'altra elargizione proveniente dai fondi dell'associazione.

Nessuna persona può venir favorita attraverso investimenti destinati a scopi estranei all'associazione o attraverso compensi spropositatamente alti.

In caso di dimissioni o di scioglimento dell'associazione i soci non ricevono altro se non i depositi in contanti effettuati e il valore totale dei corrispettivi in natura. Donazioni e contributi non verranno restituiti in nessun caso.

Le spese di amministrazione vengono riscaldate solo in base ai fondi a disposizione dell'associazione.

Ricompense per prestazioni finalizzate al fine sociale possono venir accordate, non devono però essere sproporzionatamente alte.

10. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può venir deciso dall'assemblea dei soci e necessita di $\frac{3}{4}$ di voti a favore. Alla terza convocazione è sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti.

Allo scioglimento dell'associazione oppure al venir meno dei fini associativi attuali, il patrimonio dell'associazione va, dopo aver fatto fronte agli impegni finanziari della stessa, ad altra associazione, che goda di privilegi fiscali; essa viene scelta da uno degli ultimi soci ed è tenuta ad utilizzare il patrimonio suddetto immediatamente ed esclusivamente a scopi di pubblica utilità.

Monaco di Baviera, modificato il 30.11.1991; il 13.12.1992; il 26.11.1994; il 07.02.2014.

Pretura di Monaco di Baviera n° 13838 registro delle associazioni